



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 26 Ottobre 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | A |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 106100/2010 DELIBERAZIONE N. 517

**COMUNE DI MONTIANO. VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO ALL'AREA C2.9 - VIA MALANOTTE - LOC. BADIA.
ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19 DEL 30.10.2008;
DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12
DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in variante al PRG, relativo all'area C2.9, loc. Badia, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 10.11.09, (agli atti con prot. n. 106774 del 12.11.09) ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008;

Vista la successiva trasmissione integrativa della precedente, pervenuta a questa Amministrazione in data 08.10.2010, acquisita agli atti con prot. prov.le n. 100756;

Premesso che:

il Comune di Montiano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato della Giunta Provinciale con deliberazione n. 39910/909 del 3 novembre 1998 e di successiva Variante Generale ai sensi dell'ex art. 14 della L.R. 47/78 approvata con G.P. n. 92764/518 del 20.12.2005;

Precisato che:

- il PUA relativo all'area C2.9 è già stato approvato dal Consiglio Comunale di Montiano, con Delibera n. 9 del 19.05.2008, per attuare la Zona di espansione residenziale C2.9, avendo acquisito i pareri favorevoli necessari (parere dell'Amministrazione Prov.le, parere ARPA/AUSL);
- in data 10.11.09 (prot. n. 106774 del 12.11.09) il Comune ha trasmesso variante al piano in oggetto alla Provincia in quanto avente la necessità di conseguire una modifica comportante variante urbanistica anche al P.R.G.;
- il Piano attuativo è stato trasmesso ai sensi e secondo le procedure dell'art. 3 della L.R. 46/88 mentre, la Delibera di adozione del C.C. n. 38 del 04.11.09, esprimeva di adottare la Variante urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 4°, lett. c) della L.R. 47/78 e dell'art. 41, comma 2°, lett. b) della L.R. 20/00; pertanto, unitamente alla richiesta di integrazioni, l'Ente scrivente ha chiesto al Comune di chiarire ed esplicitare la procedura con la quale portare a termine il procedimento, ossia se si trattava di piano attuativo in variante al P.R.G., ovvero di Variante al P.R.G. cui sarebbe seguito il piano attuativo conforme.
- il Comune, con la documentazione trasmessa in data 03.05.2010 (prot. Prov.le n. 45377/10), contenente la deliberazione di integrazione e rettifica del C.C. n. 15 del 22.02.2010, ha chiarito che trattasi di variante urbanistica ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, dando atto che l'approvazione del PUA conforme allo strumento urbanistico sarebbe stata oggetto di specifico procedimento. Lo stesso atto comunale ha stabilito, inoltre, di sottoporre la Variante urbanistica alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. (non contemplata con la prima deliberazione e trasmissione) e di assumere, come elaborati costitutivi, la Relazione Geologica ed il "rapporto ambientale preliminare".

Richiamato quindi che, a seguito di ciò, questa Provincia, con delibera di Giunta n. 53971/246 del 01.10.2010, si è espressa, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. c) per gli aspetti di variante urbanistica di cui agli atti di C.C. n. 38 e n. 15 sopra citati, esprimendo:

- 1) parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/2002, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/2003), in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio; tale parere è favore
- 2) l'osservazione ai sensi dell'art.15, comma della L.R. 47/78, per la Variante urbanistica, di seguito riportata: *E' necessario che gli spazi di standars urbanistici destinati a parcheggi pubblici, compresi quelli relativi all'incremento di S.C. previsto dalla presente Variante, siano reperiti all'interno del comparto, nel rispetto dell'ex art. 46 della L.R. 47/78;*
- 3) in merito alla verifica di assoggettabilità, l'esclusione della variante dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008 e s.m.i., senza porre prescrizioni;

Dato atto che:

- il Comune in data 30.06.2010 ha provveduto all'approvazione della Variante su menzionata con deliberazione del C.C. n. 43, trasmessa a questa amministrazione provinciale in data 07.10.2010, agli atti con prot. prov.le n. 100564 del 08.10.2010; da tale delibera è possibile constatare che il Comune ha provveduto alla verifica dello standard di parcheggio pubblico dando atto che i 1000 mq. previsti nella scheda del P.U.A. riescono a soddisfare, anche per l'incremento di S.U.L., la dotazione obbligatoria di standard di parcheggio pubblico (3mq/40 mq. di S.U.L.), prevista dal P.R.G. nella Tabella A, conformemente all'art. 46 della L.R. 47/78;
- il Comune attraverso la documentazione pervenuta agli atti di questa Provincia con nota prot. prov.le n. 100756 del 08.10.2010 ha altresì riavviato l'iter per la conclusione della variante al piano particolareggiato il quale, con l'approvazione della variante urbanistica, diventa conforme al P.R.G. vigente.
- l'autorità procedente ha attestato che il Piano particolareggiato è stato depositato per 30 giorni, interi e consecutivi, a decorrere dal 03/03/2010;

Richiamato quanto segue:

- sulla pianificazione attuativa dei Comuni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Constatati, dalla documentazione tecnico-illustrativa trasmessa e integrata, gli elementi salienti che caratterizzano il piano e la sua variante in oggetto:

1. l'area, zona di espansione C2.9, si colloca fra due arterie urbane: ad Ovest la Via Malanotte, separata da un parcheggio, e ad Est la Strada Provinciale che collega la frazione al centro di Montiano; una vasta area a verde pubblico fa da filtro fra gli alloggi ed il transito veicolare;
2. la superficie territoriale totale è di mq 7.086; la superficie complessiva (S.C.) prevista nella variazione al PRG è pari a mq. 2.935, al posto dei precedenti mq 2.200; rimangono invariati 2.500 mq. destinati a verde pubblico e 1.000 mq. destinati a parcheggio pubblico per un tot. di 48 posti auto;
3. il Piano in variante prevede la realizzazione di 40 alloggi al posto dei 32 previsti, col conseguente aumento dell'altezza complessiva degli edifici da m. 7,50 a m.8,00;
4. i nuovi 8 alloggi sono previsti al piano secondo che andrebbe a sostituire l'attuale piano sottotetto ed avranno una SC di circa 85 mq. l'uno;
5. non sono previste modifiche alle opere di urbanizzazione, né aumento delle superfici impermeabili, pertanto la prevista vasca di laminazione rimarrà invariata;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

Considerato:

- A) Espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

Considerato che sul Piano approvato questo Servizio aveva espresso parere favorevole con nota prot. n. 14128 del 12/02/2008;

Preso atto della dichiarazione del geologo incaricato, attestante la non influenza delle modifiche apportate in variante al PUA approvato, sulle problematiche idrogeologiche;

Considerato che la variante introdotta (elevazione dell'altezza massima da 7,50 m. a 8,00 m.), non è significativa, in condizioni normali, in termini di analisi delle relazioni con la componente idrogeologica;

Tenuto conto che sarà compito del progettista incaricato verificare i calcoli strutturali esecutivi in relazione alle nuove altezze;

Il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

B) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Si rileva che le modifiche apportate al piano particolareggiato non alterano lo schema planimetrico-distributivo, ma incidono sulle volumetrie con l'incremento di altezza massima (+ 50 cm) dei fabbricati per ricavare un nuovo piano abitabile, portando da 32 a 40 gli alloggi ammissibili.

Sotto il profilo urbanistico tali elementi di variazione, che si sostanziano nella modifica della scheda di P.R.G. relativa al PUA in oggetto, sono già stati valutati nella delibera della G.P. n. 53971/246 del 01.10.2010 che ha portato all'esclusione della stessa dalla procedura di VAS.

Riguardo alla verifica di assoggettabilità della variante al Piano particolareggiato, il Comune ripropone, con l'ultima trasmissione, lo stesso rapporto inviato con le integrazioni trasmesse in data 03.05.2010 (prot. prov.le n. 45377), già utile alla anticipata procedura di variante urbanistica. Si rileva che il suddetto "rapporto" non è corredato da una compiuta e specifica analisi inerente gli impatti prodotti: il proponente, di fatto, si è limitato a far coincidere con detto elaborato la "relazione tecnica" di variante ed una serie di stralci cartografici riportanti le tavole di PRG e PTCP inerenti l'area del comparto, semplicemente accostando tali elementi alle disposizioni normative dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Altrettanto non viene espressa esplicita conclusione circa la non assoggettabilità della variante al Piano alla procedura di VAS. Si osserva, però, che la stessa relazione tecnica presenta considerazioni di carattere ambientale che implicitamente sottendono l'esclusione dalla V.A.S. e che, vista l'entità e la natura della variante, possono ritenersi sufficienti alla conclusione del procedimento valutativo. Tali considerazioni sono di seguito riepilogate:

- le modifiche apportate non altereranno le caratteristiche costruttive, né appesantiranno il contesto ambientale circostante;
- la tipologia di intervento scelta, è caratterizzata da un basso impatto ambientale, in sintonia con la tipologia già autorizzata;
- le opere di urbanizzazione già autorizzate ed in gran parte già realizzate, potranno sopportare l'aumento delle unità abitative in quanto di dimensioni e potenzialità superiori a quelle richieste;
- in zona non sono presenti elementi culturali significativi o di particolare pregio che possano andare in contrasto con gli edifici in costruzione;

- la zona è già asservita dal depuratore comunale e dalla rete per le acque meteoriche; non essendovi un incremento delle superfici impermeabili, non vengono apportate modifiche alla vasca di laminazione.
- Una fascia di verde pubblico fa da filtro tra gli edifici ed il transito veicolare: tale fascia coincidente in massima parte con la fascia di rispetto della strada provinciale viene delimitata con recinzione metallica per motivi di sicurezza. Tra gli edifici e via Malanotte risulta interposto, un parcheggio pubblico.

Dato atto che per il caso in esame sono stati individuati e consultati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Cesena e ARPA sezione di Forlì-Cesena. A tali Enti è stato trasmesso il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del P.U.A. in oggetto, per le modifiche apportate, richiedendo il relativo parere di competenza ai sensi del secondo comma dell'art.12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in parola, come risulta dalla richiesta prot. com.le n. 1446 del 18.03.2010. I suddetti Enti si sono espressi per entrambi gli aspetti (variante e piano attuativo):

- AUSL con parere espresso in data 19.04.10, agli atti con prot. NIP-(E). n. 16/2010
- A.R.P.A. con parere espresso in data 26.04.10 agli atti con prot. PGFC 2010/3482;

Tali pareri pur non escludendo in maniera esplicita la necessità di sottoporre a VAS le modifiche del Piano in oggetto, si esprimono favorevolmente sullo stesso, intendendosi pertanto implicita l'esclusione da VAS di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Considerato, inoltre, che:

- lo standard urbanistico di parcheggio pubblico, pur non variato rispetto ai 1000 mq. previsti in origine, soddisfa anche l'aumento di superficie che porta a complessivi 2.935 mq. di S.C.: infatti, essendo calcolabili in n. di 73 gli abitanti teorici (il PRG fissa un abitante teorico pari a 40 mq. di S.C.), e in 3 mq. la dotazione minima di parcheggio pubblico per abitante previsto per i nuovi insediamenti residenziali (parametro conforme all'art. 46 della L.R. 47/78), la dotazione necessaria risulta verificata.
- In base al parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 non emergono problematiche particolari relative alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, né si rilevano problematiche particolari che possano richiedere una VAS.
- Dal punto di vista della valutazione previsionale del clima acustico (allegato alla documentazione del piano), l'intervento in esame non pare comportare variazioni cospicue rispetto ai valori rilevati precedentemente alle modifiche apportate, nonostante un futuro minimo aumento di traffico veicolare in considerazione del maggior numero di abitanti che si andranno ad insediare (il citato parere di A.R.P.A. è, nel merito, favorevole).

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni espresse dal soggetto proponente e dai soggetti ambientali coinvolti nel presente procedimento, in considerazione delle caratteristiche dell'intervento urbanistico e della sua entità, si evidenziano tuttavia i seguenti aspetti di carattere urbanistico-ambientale che dovranno essere verificati e risolti preliminarmente all'approvazione definitiva della variante al Piano particolareggiato:

- a) la sostenibilità dell'incremento volumetrico dovrà essere garantita anche attraverso la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali da quantificarsi, in base alla normativa vigente (L.122/1989), in 1mq./10mc. di costruzione.
- b) si evidenzia che il Piano particolareggiato conteggia, come area destinata a verde pubblico, il verde in fregio alla strada interna al comparto e al parcheggio. Si fa presente che la quota di aree verdi ricadenti in fasce di rispetto stradale non va conteggiata come standard di cui all'art. 46 della L.R. 47/78. La dotazione di verde pubblico reperita all'interno del comparto, ricadendo all'interno della fascia di rispetto stradale, potrà quindi avere solo valore di mitigazione ambientale.

Dato atto

- che in data 21.10.2010, con prot. n.105142, la presente proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- che, con nota via fax in data 22.10.2010, il Comune ha risposto in merito alla suddetta proposta, dichiarandosi concorde e favorevole alla stessa.

Ritenuto, tenendo conto dei pareri espressi dai soggetti ambientali e sentita l'autorità procedente, che il "*Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in variante al PRG, relativo all'Area C2.9, via Malanotte - loc. Badia*", possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli art. da 12 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiamando tuttavia il Comune a garantire la sostenibilità urbanistico-ambientale della variante al piano anche in ordine agli aspetti indicati ai punti a) e b) soprastanti.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008 (ex parere art. 13, L. 64/74);
2. Di escludere la "*Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, relativo all'Area C2.9 - Via Malanotte - loc. Badia.*" dalla procedura di VAS di cui agli art. da 12 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiamando il Comune a garantire la sostenibilità urbanistico-ambientale della variante al piano anche in ordine ai due aspetti indicati ai punti a) e b) soprastanti, di seguito riportati:
 - a) la sostenibilità dell'incremento volumetrico dovrà essere garantita anche attraverso la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali da quantificarsi, in base alla normativa vigente (L.122/1989), in 1mq./10mc. di costruzione.

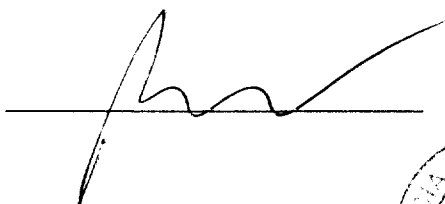
b) la quota di aree verdi ricadenti in fasce di rispetto stradale non va conteggiata come verde pubblico di standard di cui all'art. 46 della L.R. 47/78. La dotazione di verde pubblico reperita all'interno del comparto, ricadendo all'interno della fascia di rispetto stradale, potrà quindi avere solo valore di mitigazione ambientale.

3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Montiano

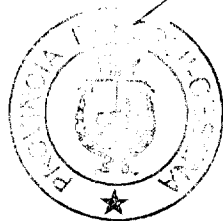
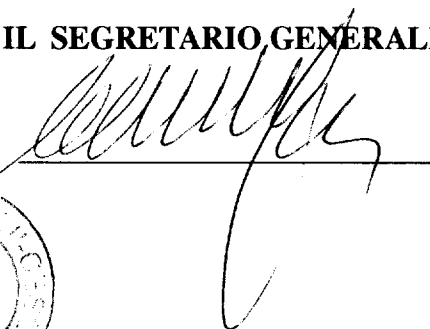
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Montiano.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



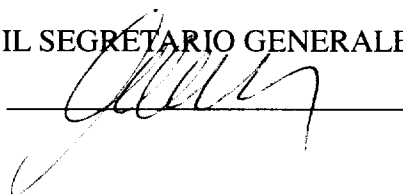
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal _____ - 8 NOV. 2010 _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

